



COMUNE DI GIOIOSA IONICA
(*Provincia di Reggio Calabria*)

Partita IVA 00288960800 - (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI

SCUOLABUS COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 23.09.2013

INDICE

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO AVENTI DIRITTO

ART. 3- EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

ART. 4- MODALITA' DI ISCRIZIONE

ART. 5- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

ART. 6- RINUNCIA O VARIAZIONE

ART. 7- METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUTIONI

ART. 8 - MODALITA' DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 9- AUTOMEZZO E PERSONALE

ART. 10- TRASPORTO USCITE DIDATTICHE

ART. 11- TRASPORTO SERVIZI ESTIVI

ART. 12- TRASPORTO EXTRASCOLASTICO

ART. 13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 - FINALITA'

1 - L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico rivolto esclusivamente ai cittadini residenti. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze della loro abitazione.

2 - Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche su richiesta scritta del Dirigente scolastico.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO AVENTI DIRITTO

1. L'organizzazione del servizio di scuolabus è affidata al competente Ufficio Affari generali che si occupa anche delle Politiche Sociali e Scolastiche del Comune.

a) - Hanno diritto al trasporto gli alunni residenti nel Comune di Gioiosa Ionica iscritti alle scuole materne, elementari e medie.

b) - Il percorso dei pulmini per tali scuole è istituito annualmente sulla base delle richieste degli utenti.

c) - L'iscrizione al servizio si effettua ogni anno, ed i cambi di residenza o variazioni, vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche del Comune.

Art. 3 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

1 - Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con eccezionale riserva altri utenti, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti negli istituti scolastici del Comune, purché vi siano posti disponibili sugli scuolabus che percorrono le zone del territorio comunale prossime e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna.

2 - La richiesta d'iscrizione al servizio si effettua ogni anno, dato che la sua concessione è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto.

Art. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

1- Gli uffici comunali preposti debbono predisporre per tempo i percorsi del servizio adeguandoli alle nuove richieste.

2- Pertanto le famiglie interessate ad usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo d'iscrizione, sottoscriverlo e presentarlo all'Ufficio Politiche Scolastiche del Comune, dal 1 giugno al 10 settembre d'ogni anno, pena l'esclusione dallo stesso.

3 - La famiglia s'impegna con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola od a comunicare l'eventuale persona delegata.

4 - Per le eventuali domande pervenute durante l'anno scolastico (solo nuovi residenti), potranno essere accettate, compatibilmente con le esigenze del servizio e purché non comportino mutamenti ai percorsi ed agli orari.

Art. 5 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'ufficio scuola, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente i tragitti degli scuolabus, le fermate e gli orari in raccordo con quelli scolastici.

Art. 6 - RINUNCIA O VARIAZIONE

- 1 - La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune, in caso contrario la quota andrà in ogni modo, corrisposta.
- 2 - La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

Art. 7 - METODO di DETERMINAZIONE delle CONTRIBUTIONI

1. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 art. 3 comma 3 è concesso ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. Verranno esaminate e valutate da parte dell'Ufficio Comunale preposto, a richiesta degli interessati, particolari situazioni di gravissimo disagio sociale al fine di autorizzare il trasporto gratuito degli alunni eventualmente avente diritto. Nei casi in cui vi siano almeno tre alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio di scuolabus comunale, è consentito per il terzo alunno trasportato il pagamento della tariffa con la riduzione del 50%.
2. A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione di una tariffa unica determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta.
3. Le tariffe dovranno essere corrisposte in unica soluzione, ad inizio anno, per coloro che devono pagare un'unica retta, per le famiglie con due o più figli, che usufruiscono del servizio, dovranno corrispondere la retta in due rate, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 30 dicembre.
4. Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si procederà alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639.
5. Eventuali assenze prolungate dell'alunno, non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.
6. Al presente regolamento non si applica quanto previsto dal regolamento per le prestazioni socio - assistenziali approvato con delibera C. C. n. 45/2011. Non sono dunque possibili riduzioni anche parziali di pagamento della tariffa annualmente stabilita, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 8 - MODALITA' DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

- 1 - L'orario dei trasporti e gli itinerari, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico ne verrà data comunicazione agli organi scolastici ed ai genitori.
- 2 - La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini ed alla discesa alla fermata stabilita.
- 3 - Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona delegata a ricevere l'alunno frequentante la scuola materna, elementare, media alla fermata, in vece dei genitori.
- 4 - Nelle zone urbane i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dall'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche; la fermata e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.
- 5 - Nelle zone di campagna, i ragazzi sono prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che s'incrocia con la strada privata di residenza.

TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS
Art. 9 - AUTOMEZZO e PERSONALE

1. Il servizio di scuolabus oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, è composto dall'autista e da un assistente accompagnatore.
2. Lo scuolabus, non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato del Comune.
3. L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza: non può affidare ad altri la guida; non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio. Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.
4. L'assistente accompagnatore/trice, controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all'ingresso della scuola e quindi alla fermata prevista, farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati, per gli alunni delle materne ed elementari, qualora alla fermata non fosse presente alcuna persona, il bambino è ricondotto a scuola (del fatto sarà informata, l'Amministrazione Comunale, i responsabili scolastici, l'ufficio delle Polizia Locale, la stazione dei C.C.);
5. Il passeggero deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, né muoversi dal proprio posto; non deve arrecare danni alla vettura per i quali sarà chiesto il risarcimento a carico dello stesso o degli aventi causa. Un passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato dall'accompagnatore, che segnala l'accaduto all'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche. Il richiamo causa la sospensione dal servizio, senza rimborso per quanto non usufruito.
6. Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile con accompagnatore, si provvede a ridurre di un'unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da questo ultimo.

TITOLO III
ALTRO TRASPORTO

Art. 10 - TRASPORTO USCITE DIDATTICHE

1. All'inizio d'ogni anno scolastico sarà presentato da parte degli organi scolastici, all'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche del Comune, il calendario delle uscite didattiche ed in via straordinaria potranno essere accolte in accordo con l'Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche, quelle con particolare rilevanza didattica.
2. Per le uscite didattiche la scuola dovrà corrispondere il pagamento del servizio calcolato sulla base dei chilometri percorsi secondo tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale.
3. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale saranno gratuite.
4. Per le uscite didattiche effettuate anche nello stesso comune, dovranno essere coperti i costi del servizio, con tariffe definite con atto di Giunta Comunale.

Art. 11 - TRASPORTO SERVIZI ESTIVI

Nei mesi di luglio e agosto, gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi sono determinate annualmente con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 12 - TRASPORTO EXTRASCOLASTICO

Lo scuolabus può essere reso disponibile, solo per i minori in età scolare, o comunque per viaggi di istruzione, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in via eccezionale e particolarmente limitato, per trasporto extrascolastico e in ogni caso con la copertura completa dei costi di servizio a carico dei richiedenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI e PARTICOLARI

Art. 13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune vigenti.
2. Per quanto previsto per i servizi di cui al Titolo III, si applicano le disposizioni che regolano il normale servizio scuolabus.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.